



COMUNE DI TRIBANO

SERVIZI DEMOGRAFICI

Piazza Martiri della Libertà, 6 ~ 35020 Tribano (PD)
tel. 049 5342006 ~ Fax 049 9585160 ~ P. IVA / CF 00683160287
posta elettronica certificata: tribano.pd@cert.ip-veneto.net
posta elettronica: info@comune.tribano.pd.it

AVVISO PUBBLICO

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE D'ASSISE E DI CORTE D'ASSISE D'APPELLO

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10.04.1951 n.287 sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art.3 della legge 05.05.1952, n. 405;

INVITA

tutti i cittadini residenti nel Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 n.287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della stessa legge, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli pubblicati nel sito internet del Comune www.comune.tribano.pd.it (sezione Modulistica Ufficio Anagrafe) e dovranno pervenire al Protocollo del Comune entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.

TRIBANO, lì 09 aprile 2021

IL SINDACO
Massimo CAVAZZANA



Estratto della legge 10.04.1951 n.287

Art.9 – I Giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni;
- d) titoli di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art.10 – I Giudici popolari per le Corti d'Assise d'Appello oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art.12 – Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

1. i magistrati e in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario,
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.